



## CITTÀ DI CROTONE

### IL SINDACO

**ORDINANZA N. 26 del 27/01/2023**

Oggetto: **Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale nel centro storico**

**Premesso che:**

- il fenomeno dell'inquinamento acustico nel centro storico nelle ore notturne ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto non solo produce effetti negativi sul sistema uditivo, ma anche reazioni psicologiche negative al sonno e pertanto sulla salute in generale;
- per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la legge 26.10.1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- per la complessità della materia e l'esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l'obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;
- per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione intende procedere alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio, come previsto anche dalla Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009, recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";
- in assenza degli strumenti sopradetti l'emissione e l'immissione sonore, con i relativi parametri di applicazione, ivi compresi i limiti differenziali, che scaturiscono dai relativi disposti dai DD.PP.CC.MM., devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale;
- occorre, pertanto, uniformarsi a quanto dettato dai DD.PP.CC.MM. del 1 marzo 1991 e del 14 novembre 1997 che introducono, in particolar modo, dei nuovi parametri sull'applicabilità dei cosiddetti limiti differenziali massimi e minimi di emissione e immissioni sonore;

**Visti:**

- il disposto dell'art. 6 del DPCM 01.03.1991 sull'applicazione e sull'accettabilità dei limiti sonori da applicare alle sorgenti sonore fisse;
- l'art. 3 della Legge 26.10.1995 n. 447 che individua, al comma 1 lett. h), tra le competenze statali, la determinazione, con le procedure previste alla lett. e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, non prevedendo i "pubblici esercizi", successivamente

introdotti con l'art. 4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 per essere definitivamente esclusi dall'art. 7 della Legge 31 luglio 2002 n. 179.

• l'Art. 29 (*orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi*) del Regolamento di polizia urbana per la civile convivenza della Città di Crotona, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 11-06-2019, il quale stabilisce che:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01.00.

Nel periodo 20 giugno-20 settembre il limite serale è prorogato alle ore 02.00 nei giorni di venerdì e sabato. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione comunale.

2. Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

4. Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

6. La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo dell'impianto dalla terza violazione dei commi 1, 2, 4 e 5.

**Considerato** che le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 e, specificatamente, dall'art. 64 comma 3, alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, non più soggetta a specifici parametri numerici ma riferita ad indici di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, si sono ulteriormente uniformate al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Visto** il già citato DPCM del 14 novembre 1997, che fissa dei valori limite di emissioni sonore, dei valori limite assoluti di immissioni sonore ed infine dei valori di qualità, tutto ciò anche in assenza di adozione del provvedimento di zonizzazione acustica, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 avente ad oggetto "Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8 del DPCM 14.11.1987".

**Considerato** che per ottenere il rilascio di autorizzazioni concernenti il pubblico spettacolo e/o il pubblico intrattenimento nei pubblici esercizi ed, in generale, in tutte le attività produttive potenzialmente rumorose occorre munirsi di relazione di impatto acustico, in conformità alla specifica richiesta e nel rispetto dei limiti differenziali fissati dai precedenti DD.PP.CC.MM., da sottoporre alla valutazione del Comune per l'accertamento del rispetto di tali limiti e il rilascio del titolo autorizzatorio, essenziale per intraprendere un'attività.

**Ritenuto**, per le valutazioni e motivazioni sopra espresse, che l'utilizzo di fonti e di strumenti per emissioni sonore, alla luce del diffuso fenomeno all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi, nell'area del centro

storico, richiede una più adeguata disciplina, anche per ciò che attiene agli orari di svolgimento delle varie attività, soprattutto ai fini della tutela della salute pubblica.

**Richiamati** tutti i pregressi incontri sia con le rappresentanze delle associazioni di categoria interessate, sia con le delegazioni degli operatori commerciali con esercizi ubicati nel centro storico cittadino, sia ancora con il comitato dei residenti nel centro storico (ed il particolare la riunione congiunta dello scorso 20.01.2023) all'esito dei quali pareva emersa una reciproca volontà collaborativa al fine di scongiurare l'altrimenti preannunciata emissione di provvedimenti inibitori.

**Rilevato** che pur all'esito di detti incontri continuano a registrarsi fenomeni di superamento dei limiti di emissione sonora previsti *ex lege* entro gli orari consentiti, oltre che il superamento stesso dei limiti orari consentiti come da ultimo registrato nell'ultimo fine settimana (20-22 gennaio 2023) attraverso i rilievi dell'Arpacal e della Questura di Crotona per come peraltro resi noti nell'ambito di apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 26.01.2023 i quali hanno costituito oggetto per l'emissione di provvedimenti di sequestro di apparecchiature e di denuncia a carico di specifici esercenti;

**Valutato** che nell'ambito del contemperamento dei distinti e contrapposti interessi in campo e nell'espressione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, al momento è dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che prevale sia sugli interessi economici degli esercenti pubblici, causa diretta od indiretta nel disturbo, sia sul diritto all'intrattenimento e allo svago oltre i limiti di tollerabilità: il contenimento dell'orario può ragionevolmente comportare una quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al locale e/o agli avventori dello stesso;

**Valutata** l'opportunità, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del citato Regolamento di polizia urbana per la civile convivenza della Città di Crotona, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 11-06-2019, di operare, con riferimento alle aree più critiche del centro storico, una restrizione degli orari prescritti dal medesimo regolamento limitatamente alla musica all'aperto;

**Ritenuto** di limitare in via sperimentale l'efficacia temporale del presente provvedimento in sessanta giorni;

**Valutata** altresì la necessità di estendere la portata del presente provvedimento anche alla pratica della c.d. "silent disco" o "silent music" avuto riguardo all'effetto indiretto dell'incremento del vociare degli avventori dei locali muniti di cuffie che trasmettono musica ad alto volume;

**Vista** la normativa sopra richiamata, gli artt. 659 e 660 del C.P., l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 29 del Regolamento di polizia urbana per la civile convivenza della Città di Crotona;

## ORDINA

1. la premessa è richiamata nel dispositivo per farne parte integrante;
2. dal 28 gennaio 2023 al 29 marzo 2023, nelle aree individuate come critiche del centro storico racchiuso all'interno del seguente perimetro: Piazza Duomo, Via Raimondi, Largo Umberto I, Largo Gaiele Covelli, Viale Regina Margherita, Via Discesa Fosso, Piazza Castello, Via Risorgimento, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Immacolata, **il divieto dalle ore 23,00 ad ogni esercizio pubblico e commerciale, anche se in possesso di nulla osta acustico, di emettere all'esterno dei locali musica e suoni, sia mediante esibizioni di artisti, sia**

**mediante ogni forma di emissione sonora, anche mediante la pratica della c.d. "silent disco" o "silent music" (uso di cuffie distribuite agli avventori dei locali);**

3. gli esercizi e le attività, ivi compresi quelli già operativi nella specifica materia, dovranno uniformarsi alle superiori disposizioni;

4. È fatta salva la facoltà di richiedere deroga ai suddetti limiti, per le attività a carattere occasionale ed eccezionale;

5. la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrativa di una somma determinata in € 1000,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale, nonché il sequestro amministrativo dell'impianto acustico utilizzato;

6. La seconda violazione comporterà la sospensione della attività per un periodo massimo di 20 giorni;

7. di limitare in via sperimentale l'efficacia temporale del presente provvedimento in sessanta giorni (dal 28 gennaio 2023 al 29 marzo 2023);

8. La presente Ordinanza annulla e sostituisce integralmente tutte le precedenti disposizioni relative alla regolamentazione degli orari di cessazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi;

#### **Dispone, altresì,**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;
- alla Questura di Crotone;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Locale,
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal);
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

#### **Informa che**

- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Danilo Pace, con sede presso il Settore 6 "Tutela dell'Ambiente";
- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Responsabile del procedimento

*f.to Dott. Francesco Iorno*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 28/01/2023 registrata al n° 313 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, li 28/01/2023

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**

*f.to Dott. Antonio Nicoletta*